

STATUTO

1. DENOMINAZIONE

È costituita la Fondazione “Organo della Basilica di San Babila Fondazione di diritto privato”.

2. SEDE

La Fondazione ha sede in Milano, inizialmente all'indirizzo determinato in atto costitutivo e poi determinato, in caso di modifica, dal Consiglio di Amministrazione.

3. SCOPO

La Fondazione ha per scopo quello di valorizzare il patrimonio artistico e culturale rappresentato dall'Organo della Basilica di San Babila attraverso la promozione ed organizzazione di concerti, di eventi e di iniziative di carattere culturale.

La Fondazione potrà svolgere ogni attività idonea al conseguimento del suo scopo senza limitazioni di sorta, sia direttamente, sia per il tramite di Comitati o altri enti all'uopo promossi e sovvenuti dalla Fondazione, sia in collaborazione con altri Enti, pubblici e privati.

Lo scopo della Fondazione si realizza anche attraverso concessione di contributi, premi, sovvenzioni, borse di studio e organizzazione di manifestazioni.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

4. PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;
- c) da ogni altro bene, mobile ed immobile, che le sia pervenuto a qualsiasi titolo e che sia destinato a patrimonio per disposizione espressa o per legge;
- d) dai proventi della propria attività che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.

5. MEZZI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone:

- a) delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
- b) dei redditi del patrimonio di cui all'art. 4;
- c) delle somme pervenute alla Fondazione da terzi a qualsiasi titolo, non destinate a patrimonio;
- d) dei contributi dei Fondatori, dei Benemeriti, dei Sostenitori e degli Aderenti;
- e) dei proventi delle attività svolte dalla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
- f) delle somme derivanti da alienazioni patrimoniali destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione.

6. SOCI

6.1 FONDATORI

Sono Fondatori le persone che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione, nonché le persone ed enti da loro designati in conformità alle

previsioni dell'atto costitutivo, e coloro ai quali verrà successivamente attribuita tale qualifica dal Consiglio di Amministrazione.

6.2 BENEMERITI

Sono Benemeriti le persone ed enti che, per importanza delle loro elargizioni o dell'attività prestata in favore della Fondazione, abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio di Amministrazione.

6.3 SOSTENITORI

Sono Sostenitori le persone ed enti che, impegnandosi a sostenere l'attività della Fondazione per il conseguimento del suo scopo con una contribuzione annua nella misura minima periodicamente determinata dal Consiglio di Amministrazione, abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire diverse categorie di Sostenitori differenziate fra loro nei requisiti soggettivi di appartenenza e nella misura minima della contribuzione annua ovvero solo in quest'ultima.

La qualifica di Sostenitore si perde automaticamente per effetto del mancato versamento per più di un anno della contribuzione stabilita.

6.4 ADERENTI

Sono Aderenti le persone ed enti che, esprimendo l'adesione agli scopi della Fondazione col versamento di una contribuzione annua nella misura minima periodicamente determinata dal Consiglio di Amministrazione, abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire diverse categorie di Aderenti, differenziate fra loro nei requisiti soggettivi di appartenenza e nella misura minima della contribuzione annua ovvero solo in quest'ultima.

La qualifica di Aderente si perde automaticamente per effetto del mancato versamento per più di un anno della contribuzione stabilita.

7. ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Assemblea dei Soci aventi diritto di voto.

8. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sette a un massimo di dodici membri nominati come segue:

- a. due membri sono di diritto, rispettivamente, il Parroco di San Babila per la durata del suo incarico e l'Organista Titolare della Basilica di San Babila per la durata del suo incarico;
- b. cinque membri sono nominati dai Soci in base ad una lista di nominativi selezionati dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei Soci stessi.

Il sistema di votazione viene di volta in volta delegato ad un comitato elettorale composto da tre consiglieri nominati dal Consiglio; il voto potrà essere espresso in assemblea o per corrispondenza; saranno nominati i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti;

- c. il Consiglio così formato, tenuto conto delle esigenze di funzionamento della Fondazione, ha facoltà di determinare via via l'eventuale maggior numero di consiglieri e di procedere alle conseguenti nomine per cooptazione, fermo il rispetto del limite massimo di dodici componenti il Consiglio stesso. Ogni consigliere potrà votare tanti candidati quanti sono i consiglieri da nominare; saranno nominati i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di una candidatura unica, varrà il voto favorevole della maggioranza del Consiglio regolarmente costituito.

I consiglieri resteranno in carica sino alla redazione e approvazione del bilancio del terzo anno successivo a quello in cui sono stati nominati.

Il Parroco di San Babila resta in carica per tutta la durata del suo ministero.

L'Organista Titolare resta in carica finché non sostituito in tale incarico.

Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

I consiglieri cessati nel periodo di carica, possono essere sostituiti, per il restante periodo, con cooptazione da parte del Consiglio. Qualora la sostituzione riguardi un consigliere nominato dall'Assemblea dei Soci, la nomina per cooptazione dovrà essere confermata dall'Assemblea nella prima riunione successiva alla nomina.

9. COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione e ne predispone ed esegue i programmi;
- b) redige il bilancio dell'esercizio, la relazione annuale sulle attività svolte ed il preventivo per l'esercizio successivo;
- c) nomina il Presidente, uno o più Vice Presidenti dei quali uno vicario, i Benemeriti, Sostenitori ed Aderenti, stabilendo gli eventuali regolamenti per tali categorie;
- d) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- e) amministra il patrimonio della Fondazione;
- f) predispone i regolamenti per le particolari iniziative della Fondazione;
- g) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato;
- h) nomina, se del caso, il Segretario Generale ed il Tesoriere della Fondazione e ne determina compiti e funzioni, nonché il trattamento giuridico ed economico;
- i) istituisce commissioni e comitati per attività particolari della Fondazione, designandone i componenti e stabilendone i regolamenti;
- l) delibera le modifiche allo statuto e le sottopone all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge;
- m) determina il numero dei suoi componenti nel minimo di sette e nel massimo di dodici e provvede alle eventuali conseguenti nomine ai sensi dell'art. 8 lettera c).

Il Consiglio, fatti salvi i poteri di legge e quelli di cui ai punti a, b, c, l, m, può delegare gli altri poteri ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di consulenti.

Il Consiglio può nominare un Presidente d'onore, il primo sarà nominato nell'atto costitutivo.

10. RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua

iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno tre Consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito almeno dieci giorni prima della data della riunione per posta o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima per telegramma, telefax o e-mail. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più di un terzo dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le funzioni di Segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario Generale della Fondazione, se nominato; altrimenti, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

11. PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio fra i suoi membri. Il Presidente mantiene tale incarico per il periodo determinato all'atto della nomina e comunque non oltre la scadenza del suo mandato consiliare ed è rieleggibile. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e categorie di atti e nominare avvocati e procuratori alle liti. Il Vice Presidente vicario, se nominato, sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

12. ASSEMBLEA

L'Assemblea approva il bilancio dell'esercizio e la relazione annuale sull'attività, inoltre, nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 8 b) e la Società di revisione o il Revisore di cui all'art. 14. Hanno diritto di intervento e di voto i Fondatori, i Benemeriti, i Sostenitori e gli Aderenti in regola con il rispettivo contributo annuale determinato dal Consiglio di Amministrazione.

13. CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si raduna almeno annualmente tra il 1° e il 30 giugno ed è convocata dal Presidente della Fondazione su delibera del Consiglio di Amministrazione, ovvero quando gliene sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo degli aventi diritto di voto di cui all'art. 12 comma 2, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito almeno quindici giorni prima della data della riunione per raccomandata a.r., ovvero per telefax. Gli aventi diritto al voto possono intervenire, in proprio o per delega conferita ad altro avente diritto di uguale categoria, con un massimo di due deleghe. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega di almeno un decimo degli aventi diritto al voto. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente della Fondazione. L'Assemblea delibera validamente a maggioranza degli intervenuti in proprio o per delega. Qualora il Consiglio di Amministrazione decida di promuovere un voto per corrispondenza, quest'ultimo sarà espresso su schede all'uopo predisposte dal Consiglio di Amministrazione inviate ai legittimati al voto e da questi restituite alla Fondazione nei termini e secondo le istruzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione. Delle adunanze dell'Assemblea e delle deliberazioni assunte ai sensi del precedente comma si redige verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi nel libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea.

14. REVISIONE

Il Bilancio e la contabilità della Fondazione sono controllati da una società di revisione, ovvero da un Revisore contabile - iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia - designati dall'Assemblea, con incarico triennale.

15. GRATUITÀ DELLE CARICHE

Le cariche di Consigliere, Presidente e Vice Presidente sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio e salva l'eventualità di compensi, se deliberati dal Consiglio di Amministrazione, per incarichi relativi ad attività non connesse alla carica. Parimenti gratuita è l'attività svolta dall'Organista Titolare a favore della Fondazione.

16. ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

17. SCIoglimento

Nel caso lo scopo della Fondazione sia stato raggiunto, si sia esaurito, o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, la Fondazione si estingue.
I beni che restano dopo eseguita la liquidazione saranno devoluti a favore della Parrocchia di San Babila.
In ogni caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore, che potrà essere scelto fra i suoi membri.

18. NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni.

F.to Alessandro Gandini
Patrizia Zampieri
Massimiliano Bianchi
Giuseppe Angelo Maria Cavajoni
Paolo Zambelli
Cesara Firpo teste
Carolina Rossi teste
Dr. Claudia Consolandi